

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Triennio di riferimento: 2025 – 2028 – Aggiornamento A.S. 2025-26

CRITERI PER LO SCRUTINIO FINALE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

I criteri determinati dal Collegio per lo svolgimento degli scrutini finali e per assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe non possono essere applicati come automatismi, dal momento che la valutazione non può parcellizzarsi in ambiti settoriali e deve ricondursi all'unitarietà della persona che apprende, cui va riconosciuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nelle discipline in cui presenti carenze formative non tali da determinare, comunque uno svuotamento delle linee di programmazione indicate dai docenti. In fase preliminare il C. d. C. analizza la situazione complessiva della classe e quella di ogni singolo allievo, valutando gli obiettivi conseguiti in tutte le fasi degli interventi didattici e di attività complementari ed Integrative.

Si potranno verificare le seguenti situazioni:

- A. nel caso di allievi non presentanti insufficienze, in alcuna disciplina e nel voto di condotta, gli stessi vengono ammessi alla classe successiva;
- B. nel caso di allievi per i quali gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti e quindi si è in presenza di insufficienze, il Consiglio di Classe, prima di assegnare i voti, valuterà l'allievo secondo i seguenti parametri di valutazione globale:
 - 1. Assiduità della frequenza scolastica
 - 2. Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo
 - 3. Partecipazione ad attività complementari ed integrative
 - 4. Eventuali crediti formativi
 - 5. Attività di recupero attuate
 - 6. Esiti delle verifiche a conclusione delle iniziative di recupero intermedie
 - 7. Esiti delle verifiche svolte a seguito di preparazione individuale curata dalla famiglia.

Esaminati i parametri, valutati gli aspetti positivi e negativi, il C. d. C. può:

- 1) riconoscere la possibilità che l'allievo possa affrontare il successivo anno scolastico e conseguentemente se ne propone la promozione e si passa all'assegnazione dei voti;
- 2) se parte dei componenti del C. d. C. non riconosce tale possibilità il Consiglio di Classe potrà:

- a) **Deliberare la “sospensione del giudizio”** nel caso in cui si riconosce allo studente la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline caratterizzate da valutazione insufficiente, entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
- b) **Deliberare la non ammissione alla classe successiva**, fornendo specifiche motivazioni.

A tali deliberazioni, in mancanza di unanimità, si giungerà attraverso la votazione di tutti i componenti il Consiglio di Classe.

In caso di “sospensione del giudizio” le discipline interessate alle attività di recupero (autonome o organizzate dalla scuola) non potranno essere superiori a tre.

Si ribadisce che le assegnazioni dei voti delle singole discipline sono effettuate collegialmente dal Consiglio di Classe che opera sulla base dei suddetti criteri, da non applicare pedissequamente e dai quali si può, eccezionalmente e dando adeguata motivazione, transigere.

Il docente di ciascuna disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo.

La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Nel caso di sospensione del giudizio finale il Consiglio di Classe provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

L’anno scolastico non viene validato se lo studente non frequenta per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- 1) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente – gravi infortuni – malattie in genere certificate dal medico);
- 2) visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;
- 3) malattie croniche certificate;
- 4) motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore, quali interruzione servizio di trasporto);
- 5) gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- 6) provenienza da altri paesi in corso d’anno
- 7) frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;

- 8) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- 9) mancata frequenza dovuta al condizione di disabilità certificata ex Legge 104/1992;
- 10) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989).
- 11) ulteriori situazioni di cui il Consiglio di classe abbia contezza, sebbene senza certificazioni.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITA'

Il D.Lgs. 62/2017, art. 13 cc. 1 e 2, come novellato, dispone:

1. «Sono ammessi a sostenere l'esame di Maturità in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.»
2. L'ammissione all'Esame di Maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. È ammesso all'Esame di Maturità, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122 e ss.mm.ii.;
 - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
 - c) svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
 - d) Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di VOTAZIONE INFERIORE A SEI DECIMI IN UNA DISCIPLINA o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.»
 - e) un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo

del D. Lgs. 62/2017, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del Registro Elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

- f) Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità;